

COPIA



# COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 83 del Reg. Delib.

N. 79 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to Liliana Monchelato

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Livio Bertoia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### O G G E T T O

### PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2018.

**N. 4 REP.**

### REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 07/01/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Livio Bertoia

L'anno duemilaquindici addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

Balestro Flavia

Assessore

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.

La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addi', \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

**Oggetto: Proroga del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 01.01.2016-31.12.2018.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Il sindaco evidenzia che “Il quadro giuridico di riferimento in materia di affidamento del servizio per la gestione dei rifiuti urbani è stato oggetto, a partire dal 2011, di processo di integrale revisione, processo che è giunto a compimento solo nei mesi recenti.

Ritiene pertanto, per maggiore chiarezza, una preliminare ricostruzione del quadro giuridico di riferimento.

L'art. 3 bis, comma 1, del d. L. 13 agosto 2011, n. 138, “*misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, fa obbligo alle regioni di organizzare “*lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi [...]*”.

Il successivo comma 1 bis, aggiunto dall'art. 34, comma 23, del d. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, precisa che “*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designanti ai sensi del comma 1 del presente articolo*”.

La Regione Veneto, in attuazione della citata previsione normativa, ha promulgato la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, “*nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”, ai sensi della quale:

1. art. 2, comma 1, “*ai fini dell'ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l'ambito territoriale ottimale [...] è il territorio regionale*”;
2. art. 3, comma 1, “*entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (avvenuta il 1 gennaio 2013, ndr.), la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale*”;
3. art. 3, comma 4, “*gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali [...] esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino*”;
4. in particolare, l'art. 3, comma 6, precisa che “*i consigli di bacino ... esercitano le seguenti attività: [...] c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero [...]*”.

La Giunta Regionale, in attuazione della l. regionale n. 52 del 2012:

- con deliberazione 21 gennaio 2014, n. 13, pubblicata nel BUR 4 febbraio 2014, n. 14, ha individuato i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e di controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inserendo il Comune di Altissimo nell'ambito denominato "VICENZA", unitamente ad altri 91 comuni della Provincia, tra i quali anche il Comune di Vicenza;
- con deliberazione 1 luglio 2014, n. 1117, pubblicata nel BUR 12 agosto 2014, n. 78, ha approvato lo schema di convenzione tipo che regola le modalità di costituzione e funzionamento dei consigli di bacino, confermando, nel contempo, la suddivisione in ambiti di cui al punto precedente. Il Comune di Altissimo, con deliberazione di Consiglio Comunale del 22 luglio 2015, n. 47, ha approvato lo schema di convenzione di cui al punto precedente, dando mandato al competente dirigente per la sottoscrizione.

Il quadro normativo richiamato evidenzia come la competenza in ordine alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia dei consigli di bacino, potendosi ritenere che ad oggi un Comune possa deliberare singolarmente un nuovo affidamento del servizio rifiuti nel proprio territorio solo in via di eccezione alla regola generale della competenze dei Consigli di Bacino.

In particolare la competenza comunale potrebbe essere affermata e sostenuta solo nei casi in cui il procedimento di costituzione dei Consigli di Bacino non fosse ancora stato avviato o comunque vi fossero particolari ragioni legate alla gestione del servizio che suggerissero di procedere con celerità ad un nuovo affidamento.

Nel caso del Comune di Altissimo non si realizza nessuna delle due condizioni che possono giustificare l'eccezione alla regola generale, poiché:

- il Comune di Vicenza, soggetto che ha promosso la costituzione del Consiglio di Bacino "Vicenza", in una nota del 20 novembre 2015, indica il mese di gennaio 2016 quale termine entro il quale addivenire alla costituzione dello stesso;
- non risulta che il Comune di Altissimo abbia di recente lamentato inadempienze o gravi mancanze nella gestione del servizio da parte di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. che possano giustificare l'urgenza di cambiare gestore o forma di gestione.

In sintesi, non sono riscontrabili quelle ragioni particolari che possano legittimare il Comune di Altissimo ad adottare oggi singolarmente un nuovo affidamento del servizio di gestione rifiuti.

A conferma di quanto evidenziato si richiamano due pronunce del TAR Veneto, sez. I (20 gennaio 2014, n. 70 e 20 gennaio 2014, n. 71), secondo il quale, alla luce del combinato disposto dell'articolo 3 bis, comma 1 bis, del d. L. n. 138 del 2011, e dell'articolo 3 della l. reg. Veneto n. 52 del 2012, **la competenza in materia "spetta unicamente ai costituenti Consigli di bacino"**.

Recentemente la medesima sez. I del TAR Veneto ha ribadito, con sentenza 23 febbraio 2015, n. 215, che la competenza circa l'affidamento del servizio spetta unicamente ai Consigli di Bacino, respingendo l'annullamento, promosso da una società privata attiva nel settore della raccolta dei rifiuti, della deliberazione di un Consiglio Comunale veneto con il quale veniva affidato ad una società in house la gestione del servizio, sottolineando come "*qualora detta deliberazione venisse annullata ... la società contro interessata, attuale affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, dovrebbe comunque assicurare il regolare svolgimento fin tanto che questo non venga definitivamente riorganizzato ed assegnato da parte del Consiglio di bacino*".

La sentenza da ultimo citata, in altre parole, nel riconoscere la competenza del Consiglio di Bacino, ammette *medio tempore* unicamente forme di gestione temporanee, che permettano di garantire il servizio pubblico nel tempo necessario all'individuazione della forma di gestione e del conseguente soggetto gestore da parte dell'ente competente.

Tutto ciò premesso, analizzando la specifica situazione del Comune di Altissimo si riscontra che lo stesso ha affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla società a capitale interamente pubblico Agno Chiampo Ambiente Srl, mediante contratto di servizio sottoscritto in data 12 marzo 2008, contratto la cui scadenza è ora prevista il 31 dicembre 2015.

Considerato che:

- il quadro giuridico richiamato, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, non riconoscono all'ente locale la competenza in materia di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, bensì unicamente la possibilità di operare al fine di evitare l'interruzione del servizio stesso, nell'attesa che sia pienamente costituito il Consiglio di Bacino, ente competente a decidere, tra l'altro, sull'affidamento;
- per poter individuare una diversa forma di gestione rispetto a quella attuale (affidamento in house alla società a capitale interamente pubblico Agno Chiampo Ambiente) è necessario avviare la procedura di cui all'articolo 34, comma 20, del d. L. n. 179 del 2012, ai sensi del quale *“per i servizi locali di rilevanza economica ... l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione .... che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale”*;
- la predetta procedura, complessa da un punto di vista tecnico, richiede, per il completamento, un orizzonte temporale di media lunghezza, potendo giungere a delle conclusioni che, se lette nel contesto dell'ambito ottimale di cui il Comune di Altissimo fa parte, potrebbero rivelarsi non coerenti con una visione di più ampio respiro;

appare opportuno evitare di intraprendere procedure prive di un proprio fondamento giuridico e di convenienza amministrativa, adottando, al contrario, una proroga tecnica a favore della società Agno Chiampo Ambiente per il tempo necessario all'effettiva operatività del Consiglio di Bacino “Vicenza”, tempo che si stima possa essere di 36 mesi a far data dal 1 gennaio 2016.

Si evidenzia che, qualora nel frattempo il Consiglio di Bacino entri definitivamente in funzione, il contratto in essere verrà trasferito, ai sensi della legge regionale, in capo allo stesso per ogni successiva determinazione in merito.

Circa la proroga a favore di Agno Chiampo Ambiente, si evidenzia comunque che, con deliberazione del 3.03.2006 n. 6, il Consiglio Comunale ha, tra l'altro, affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1113 comma 5, lett.c ) del D.lgs 267/2000, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti alla Società Agno-Chiampo Ambiente Srl, con sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola, fino al 31.12.2011, chiedendo a norma dell'art. 1 comma 4 del modificato Statuto la prosecuzione dei servizi elencati ai punti 3 e 4 del contratto sottoscritto in data 06.05.2003;

- che la durata dello stesso contratto è stata successivamente stabilita sino al 31.12.2015 con delibera della Giunta Comunale n. 10 del 13.03.2006, previo inserimento nello schema dello stesso delle nuove disposizioni relative alla caratterizzazione della Società “in house providing” della stessa società Società Agno-Chiampo Ambiente Srl. di Brendola,

Considerato quanto sopra, si propone l'approvazione del presente provvedimento attesa l'urgenza di procedere a fronte dell'impossibilità di convocazione del Consiglio Comunale entro il 31.12.2015, riservandosi comunque la Giunta Com.le di sottoporlo a successivo esame del Consiglio Comunale nella prossima seduta utile;

Pertanto,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Udita e fatta propria la relazione introduttiva;

Visti: il d.L. 13 agosto 2011, n° 138 e il d.L. 18 ottobre 2012, n° 179;

Vista la Legge Regionale Veneto 31 dicembre 2012, n° 52;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di prorogare, per le motivazioni in premessa esposte, il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, stipulato in data 13 novembre 2008 con la società a capitale interamente pubblico Agno Chiampo Ambiente Srl, alle medesime condizioni e per la durata di mesi 36 a far data dal 1 gennaio 2016.
2. di dare atto che, qualora il costituendo Consiglio di Bacino "Vicenza" entrasse in funzione nel periodo di proroga, lo stesso subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi con la società Agno Chiampo Ambiente Srl, nei termini di cui alla legge regionale Veneto n. 52 del 2012.
3. di dare atto altresì che tutte le spese inerenti alla gestione del Servizio Rifiuti urbani del Comune di Altissimo per il periodo 2016-2018 trovano idonea copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2015-2017-2018 e i relativi impegni di spesa saranno assunti dal dirigente/responsabile con proprio provvedimento.
4. Di proporre l'approvazione del presente provvedimento, attesa l'urgenza di procedere a fronte dell'impossibilità di convocazione del Consiglio Comunale entro il 31.12.2015, a successivo esame del Consiglio Comunale nella prossima seduta utile.
5. di demandare al Responsabile Area Tecnica, l'adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario per dare attuazione al presente provvedimento.

Considerata la necessità di dare esecuzione al presente provvedimento entro brevi termini, il Sindaco propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134-comma 4- del D.Lgs. 267/2000, che viene favorevolmente ed unanimemente approvata per alzata di mano.

# **COMUNE DI ALTISSIMO**

(PROVINCIA DI VICENZA)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2018.**

**XX**

### **PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 15/12/2015

IL RESPONSABILE  
AREA TECNICA  
f.to Arch. Alberto Cisco

**XX**

### **PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 15/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
QUALE RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA  
f.to Bertoi Dott. Livio

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 83 DEL 15/12/2015**